

INFORMAZIONI SUL RENTRI

Registro elettronico nazionale
per la tracciabilità dei rifiuti



ADRCORSI

Dello stesso autore:

NORME SUL TRASPORTO STRADALE DI MERCI E DI PERSONE

Per aziende, forze dell'ordine e consulenti

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA

Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

PATENTINO ADR

**BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ**

con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

PATENTINO ADR

seconda edizione

**BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ**

Manuale ADR per autisti,
aziende e forze dell'ordine

Tutti i diritti sono riservati

Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2024 - ADRCORSI S.A.S. di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.



ADRCORSI S.A.S.

di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.

email: adrcorsi@pec.it - adrcorsi-sas@adrcorsi.com - davide_aufiero@yahoo.it

tel.: 393 4034609 - 02 23054012

INDICE

PREMESSE	5
SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI	5
TEMPISTICHE DEL RENTRI	6
MODALITÀ OPERATIVA D'ISCRIZIONE AL RENTRI PER IMPRESA, ENTE O ALTRO SOGGETTO OBBLIGATO ...	7
FORMULARIO DIGITALE	8
REGISTRO DI CARICO E SCARICO	8

PREMESSE

Il **RENTRI** (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è stato istituito con legge 11.2.2019 n. 12 di conversione del DL 14.12.2018 n. 135 (GU n. 36 del 12.2.2019) e viene gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori ambientali utilizzando la piattaforma telematica dell'Albo stessa interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

Il RENTRI si articola in (art.188-bis c.3 D.lgs 152/2006 e art.11 c.2 del DM 59/2023):

- una **sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In detta sezione è inserita l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati personali;
- una **sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali:
 - degli adempimenti relativi al formulario di identificazione dei rifiuti e del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti stessi nonché
 - afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto, dei rifiuti speciali pericolosi rilevati dai sistemi di geo-localizzazione, ove previsto.

Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il Catasto dei rifiuti e con la Banca dati MUD (vedi art.19 DM 59/2023). Gli adempimenti relativi al formulario di identificazione dei rifiuti e al registro cronologico di carico e scarico saranno effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati e coloro che intendano volontariamente aderire al Sistema di tracciabilità. Negli altri casi detti adempimenti potranno essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica sarà scaricabile direttamente dal RENTRI.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI

Sono tenuti a iscriversi al RENTRI (V. art. 6, c. 3, DL 14.12.2018 n. 135 nonché art. 12 DM n. 59/2023)

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, cioè operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- produttori di rifiuti pericolosi fatti salvi i produttori già esclusi dal registro cronologico e dal formulario di identificazione. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle rispettive tempistiche;
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- enti e imprese che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Relativamente ai **rifiuti non pericolosi**, sono coinvolti i seguenti soggetti (art.189 c.3 D.lgs 152/2006):

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

Sono altresì tenuti all'iscrizione al RENTRI in un'apposita sezione:

- associazioni imprenditoriali rappresentative a livello nazionale, o
- società di servizi di diretta emanazione delle stesse, o
- gestore del:
 - servizio di raccolta, o
 - circuito organizzato di raccolta,

delegati dai produttori iniziali dei rifiuti agli obblighi del RENTRI, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, secondo procedure operative in corso di definizione presso il Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza

energetica. Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi (imprenditori agricoli come definiti all'art. 2135 codice civile)

L'iscrizione al RENTRI:

- deve essere effettuata:
 - a) dal 15 dicembre 2024** ed entro il **13 febbraio 2025**, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
 - b) dal 15 giugno 2025** ed entro il **14 agosto 2025**, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
 - c) dal 15 dicembre 2025** ed entro **13 febbraio 2026**, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati;

Il numero dei dipendenti:

- è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema;

L'iscrizione al Registro non è tuttavia condizione per lo svolgimento delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti.

TEMPISTICHE DEL RENTRI

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:	Data (art. 13, c. 1)
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art. 13, c. 1, lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art. 13, c. 1, lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art. 13, c. 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)	Data (art. 9, c. 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli artt. 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'art. 13, c. 1, lettera a)	a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale	Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, c. 3, lettera b)
Per gli operatori tenuti a iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti a iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti a iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale	Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) informato digitale (art. 7, c. 8)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'art. 13, c. 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

MODALITÀ OPERATIVA D'ISCRIZIONE AL RENTRI PER IMPRESA, ENTE o ALTRO SOGGETTO OBBLIGATO

I soggetti obbligati ("operatori") procedono all'iscrizione dal portale www.rentri.gov.it per il tramite degli utenti che ne hanno la rappresentanza: questi ultimi devono autenticarsi utilizzando uno tra gli strumenti attualmente disponibili:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID per la persona fisica o la persona giuridica,
- Carta Nazionale dei Servizi - CNS,
- Carta di Identità Elettronica - CIE.

Di seguito il sistema procede con la verifica del titolo di rappresentanza:

- per le imprese tramite un collegamento con la base dati del Registro delle imprese;
- per gli Enti tramite un collegamento con l'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (Indice PA), i quali dovranno confermare la rappresentanza tramite una comunicazione trasmessa a mezzo PEC dal RENTRI;
- per i soggetti dotati di Partita IVA o codice fiscale, non presenti nel Registro delle Imprese né nell'Indice PA, tramite interoperabilità con l'Anagrafe Tributaria e con l'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI PEC) i quali dovranno confermare la rappresentanza tramite una comunicazione trasmessa a mezzo PEC dal RENTRI.

Conclusa la verifica della rappresentanza è possibile procedere con la creazione del profilo dell'operatore:

1. anagrafica: vengono importati i dati già presenti nel Registro Imprese, Indice PA o altre banche dati, integrati delle informazioni aggiuntive che si rendano necessarie;
2. incaricati: inserimento di dati anagrafici delle persone fisiche che possono completare l'iscrizione e utilizzare i servizi offerti dal RENTRI per conto dell'operatore;
3. unità locali: per la trasmissione dei dati del Registro cronologico di carico e scarico vanno inserite le unità locali obbligate alla tenuta di quest'ultimo, e le attività esercitate;
4. deleghe : l'operatore (che è produttore dei rifiuti) per assolvere gli adempimenti relativi al Registro cronologico di carico e scarico sia per la produzione che per l'eventuale raccolta e trasporto dei propri rifiuti può avvalersi delle associazioni imprenditoriali rappresentative a livello nazionale o loro società di servizi, ovvero del gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta;
5. autorizzazioni: gli operatori che svolgono attività di trasporto, di intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti, di recupero e smaltimento dei rifiuti avranno a disposizione i dati derivanti dall'interconnessione con l'Albo nazionale gestori ambientali, con il Catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero (REcer), che potranno essere integrati con ulteriori dati.

Viene quindi effettuato il pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti annuali, dopodiché la pratica di iscrizione può essere trasmessa.

In sede di prima iscrizione l'operatore può individuare un **incaricato** cui delegare l'eventuale completamento dell'iscrizione e l'utilizzo dei servizi offerti dal RENTRI per conto dell'operatore. Diverso è il caso dell'individuazione del **delegato** : in questo caso la delega può essere attribuita dal solo produttore iniziale di rifiuti ed agisce nei confronti di determinati soggetti terzi cui vengono affidati gli adempimenti connessi al Registro cronologico di carico e scarico: in particolare la norma attribuisce al delegato iscritto al RENTRI il compito di trasmissione al RENTRI dei dati relativi al Registro cronologico di carico e scarico con le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste, fatta salva la responsabilità del contenuto dei dati, che rimane in capo al produttore delegante.

Il soggetto delegato deve essere individuato dall'operatore tra uno dei seguenti:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
- il gestore del servizio di raccolta;
- il gestore del circuito organizzato di raccolta.

Il soggetto delegato deve quindi iscriversi alla sezione speciale del RENTRI dalla quale è possibile gestire le deleghe

ricevute dai produttori iniziali di rifiuti. L'accesso al servizio avviene dal portale www.rentri.gov.it previa autenticazione utilizzando uno degli strumenti attualmente disponibili:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID per la persona fisica o la persona giuridica;
- Carta Nazionale dei Servizi - CNS;
- Carta di Identità Elettronica - CIE.

È quindi necessario:

- integrare i dati anagrafici, ove necessario, rispetto a quelli desunti dall'interoperabilità con il Registro delle Imprese o l'Anagrafe Tributaria, se disponibili, ed
- inserire i dati del legale rappresentante per la verifica del titolo di rappresentanza.

Sono poi comunicati i dati delle persone fisiche incaricate ad utilizzare la piattaforma.

Approvata la domanda di iscrizione, il soggetto delegato può indicare il codice fiscale dell'operatore delegante, del quale deve riportare l'attività che ha contribuito alla produzione dei rifiuti, e la/le unità locale/i di interesse. Questo comporta l'invio di una notifica di completamento dell'iscrizione al RENTRI all'operatore delegante a mezzo PEC, il quale provvede a confermarla per permettere al soggetto delegato la piena operatività nella piattaforma.

L'operatore delegante può in qualsiasi momento annullare la delega conferita, con effetto immediato, accedendo alla piattaforma RENTRI.

FORMULARIO DIGITALE

Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico il cui formato è definito dalla normativa.

Tale documento è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.

Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, in alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili.

La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il modello di Registro cronologico di carico e scarico (Registro), a prescindere dalla tempistica di entrata in vigore dell'obbligo di iscrizione al RENTRI in capo al singolo operatore, è direttamente applicabile a partire dal 13 febbraio 2025 : ciò significa che tutti i soggetti obbligati alla tenuta del Registro da quella data devono adottare tale modello.

In attesa del perfezionamento dell'iscrizione al RENTRI, dal 13 febbraio 2025 l'operatore deve stampare dalla piattaforma RENTRI il modello di Registro in formato cartaceo e farlo vidimare presso la Camera di commercio territorialmente competente al fine di poterlo utilizzare.

L'accesso alla piattaforma RENTRI, senza necessità di procedere all'autenticazione, permette di accedere al formato grafico del Registro. L'operatore deve indicare:

- i dati del frontespizio: denominazione dell'impresa/ente, codice fiscale, indirizzo della sede legale;
- l'intervallo di pagine da stampare e predisporre per la vidimazione.

Il sistema restituisce un file in formato .pdf contenente sia le pagine richieste sia il frontespizio, in formato A4 con orientamento orizzontale. Il tutto va quindi consegnato alla Camera di commercio territorialmente competente per la vidimazione. Gli utilizzatori di un sistema gestionale, che registrano le operazioni nel Registro con strumenti informatici, possono invece riprodurre il Registro su fogli bianchi (analogamente a quanto avviene per i modelli in utilizzo fino al 13 febbraio 2025) che vengono poi vidimati dalla Camera di commercio.

Per coloro che già sono iscritti al RENTRI si deve utilizzare il formato digitale a partire dalla data di perfezionamento dell'iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

La vidimazione digitale diventa quindi un passaggio obbligato e necessario per potere aprire i registri cronologici di carico e scarico all'interno del RENTRI.

Una volta perfezionata l'iscrizione al RENTRI l'operatore deve identificare i registri, nei quali vengono registrate localmente le operazioni di carico e scarico, tramite i propri sistemi gestionali.

L'apertura di un Registro, che deve essere sempre associato a un'unità locale preventivamente iscritta al RENTRI, avviene con le seguenti modalità:

- direttamente all'interno della piattaforma RENTRI;
- tramite il sistema gestionale dell'operatore stesso, o delle associazioni di categoria o loro società di servizi, che possono "gestire" il Registro per conto dei produttori di rifiuti.

Il portale restituisce quindi l'identificativo univoco che attesta la vidimazione digitale di un Registro. Tale identificativo univoco, che equivale alla vidimazione del registro stesso, è generato dal RENTRI e deve essere riportato dai sistemi gestionali nell'intestazione di ogni pagina all'atto della rappresentazione stampabile del registro informatico.

Per gli operatori che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e non si avvalgono di soggetti delegati, è disponibile nella piattaforma telematica del RENTRI un servizio apposito per l'assolvimento degli adempimenti e degli obblighi in tema di tenuta del Registro.

Il servizio consente agli utenti di accedere, tramite portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica RENTRI con strumenti digitali di autenticazione (SPID, CNS, CIE) e di svolgere le seguenti operazioni:

- Compilazione del Registro:
 - selezione dell'unità locale creata al momento dell'iscrizione e apertura contestuale del registro cronologico di carico e scarico;
 - scelta del movimento da inserire;
 - inserimento dei dati previsti dal modello di registro cronologico di carico e scarico di cui all'allegato I al DM 4.4.2023 n. 59 secondo le istruzioni di compilazione;
- Consolidamento e vidimazione digitale:
 - produzione di un'anteprima,
 - verifica e consolidamento dei dati inseriti; produzione del file nel formato del modello registro cronologico di carico e scarico attraverso un identificativo univoco, reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio raggiungibile attraverso la piattaforma telematica RENTRI;
 - funzione di stampa di copia del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo per verifiche e utilità interna o nel caso di ispezioni;
- Trasmissione dei dati:
 - consultazione dell'elenco delle registrazioni effettuate e non ancora trasmesse, con evidenza della scadenza da rispettare per la trasmissione;
 - selezione delle registrazioni e relativa trasmissione dei dati al RENTRI;
- Conservazione a norma: il servizio fornisce il flusso di dati che l'operatore successivamente deve mettere in conservazione a norma secondo le regole stabilite dal Codice dell'amministrazione digitale;
- Accesso ai dati trasmessi:
 - servizio di esportazione dei dati inseriti per migrazione verso sistemi gestionali anche ai fini della produzione del MUD;
 - consultazione dei file delle registrazioni vidimati digitalmente;
 - consultazione dei dati trasmessi al RENTRI.

